



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 6 maggio 2021

Gestione separata INPS Iscrizione anche con reddito esiguo

Cassazione Sezione Lavoro, sentenza 10267 del 19 aprile 2021.

Anche se i redditi conseguiti da un professionista sono esigui ed **inferiori alla soglia di 5.000 euro** non può escludersi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, i limitati ricavi possono costituire indice della **mancata abitualità dell'attività** svolta.

La Corte, richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite (3240/2010) scrive che: **"l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata dall'articolo 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. Con la L. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento"**.

Sussiste un preciso obbligo di iscrizione per:

- **lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale** (ancorché non esclusiva) attività di lavoro autonomo, e, quindi, anche da parte dei professionisti iscritti ad albi o elenchi che producono reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
- **lavoratori autonomi occasionali** che producono un reddito superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Nel caso conta se l'attività sia svolta in forma abituale o meno non la misura del reddito.

"La Corte di merito, in difetto di prova -di cui era onerato l'INPS- di abitualità dell'attività, ha accertato nel caso che l'attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite. A fronte di tale accertamento, la mera

iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitudine dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso -come accertato dalla corte territoriale- di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità."

